



**Tribunale Ordinario di Novara**  
**SEZIONE CIVILE**

Il G.D.,

letto il ricorso per la liquidazione del patrimonio familiare, formulato da

premessi che:

- le parti ricorrenti hanno chiesto di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio familiare, prevista dal combinato disposto degli artt. 7bis e 14 ter della L.3/2012;
- ai sensi dell'art. 7 bis L.3/2012 *"i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune;"*
- nel caso di specie, i ricorrenti risultano residenti formalmente al medesimo indirizzo, ma compongono due nuclei familiari distinti;
- d'altro canto affermano la possibilità di accedere alla procedura familiare deducendo l'origine comune del sovraindebitamento, derivante, in particolare, dalle conseguenze della dichiarazione di fallimento della società di famiglia
  
- detta società ed entrambi i ricorrenti, infatti, sono già stati dichiarati falliti con sentenza del 2004 del Tribunale di Novara, chiusa con decreto del
- i ricorrenti non hanno tempestivamente richiesto di accedere al beneficio dell'esdebitazione e chiedono, dunque, di poter soddisfare attraverso la liquidazione del patrimonio anche i debiti sociali residui, sugli stessi gravanti quali soci illimitatamente responsabili;
- l'art. 14 ter consente l'accesso alla procedura di liquidazione al debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b)
- ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L.3/2012;
- nel caso di specie, entrambi i ricorrenti, quali soci illimitatamente responsabili di una s.n.c., sono già stati sottoposti ad una procedura concorsuale, sebbene la procedura fallimentare sia già stata chiusa;
- si pone, dunque, il problema di verificare se un soggetto già dichiarato fallito che non abbia beneficiato dell'esdebitazione possa, in seguito alla chiusura della procedura fallimentare, ricorrere agli strumenti di soluzione della crisi da sovraindebitamento;
- tale possibilità pare, in sé astrattamente ammissibile, atteso che dopo la chiusura del fallimento il soggetto perde la qualifica di socio che lo rendeva soggetto al fallimento e può incorrere in una situazione di sovraindebitamento contraendo debiti personali;
- si ritiene, inoltre, tale opzione percorribile anche laddove si intenda comprendere nei debiti oggetto di composizione della crisi anche quelli originariamente nascenti come correlati all'attività d'impresa di una società sottoposta a fallimento e dichiarata fallita, tanto più alla luce dell'entrata in vigore del c.c.i;
- non può, infatti, sottacersi come l'art. 279 del C.c.i.i. e l'art. 278 c.c.i.i. indichino chiaramente la volontà di consentire il maggior accesso possibile all'esdebitazione, cosicché parrebbe del tutto illogico con consentire il medesimo risultato attraverso l'ulteriore liquidazione del sopravvenuto patrimonio personale;

rilevato che:

- al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, in persona del dott. \_\_\_\_\_, che soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter, comma 3, l. 3/2012;
- dall'esame dell'istanza per la liquidazione dei beni, alla luce della relazione particolareggiata elaborata ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, L.3/2012, dal gestore della crisi e della documentazione depositata, risulta che:
  - a. i ricorrenti, persone fisiche non esercitano allo stato attività di impresa e non sono più soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12 e, quindi, possono accedere alla procedura di liquidazione;
  - b. i ricorrenti, come attestato anche dal gestore della crisi, non hanno in precedenza mai fatto ricorso ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
  - c. i ricorrenti, come attestato dal gestore della crisi, versano in condizione di sovraindebitamento avente origine comune, atteso che con il proprio reddito non sono in grado di adempiere, oltre alle spese di prima necessità del proprio nucleo familiare;
- la documentazione allegata alla domanda consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti, sicché anche sotto questo profilo la domanda è ammissibile;
- allo stato non sono emersi atti compiuti dai debitori in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda;

Considerato:

quanto all'opponibilità della cessione del quinto, che:

- si ritiene sin da ora di dover escludere l'opponibilità della cessione del quinto della pensione alla procedura di liquidazione del patrimonio atteso che: a) le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento sono comunque procedure concorsuali (il che si ricava dal disposto dell'art. 6, comma 1 legge 3/12), sicché – in presenza di lacune di disciplina – appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie; b) la Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall'art 42 LF (a mente del quale "*sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento*"), proprio in relazione alla cessione di crediti futuri, ha più volte sostenuto che gli stessi entrano a far parte dell'attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr Cass. 551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura; c) il medesimo principio deve ritenersi applicabile anche alla procedura di liquidazione del patrimonio considerato che, ai sensi dell'art. 14 ter della L.3/2012, la liquidazione comporta effetti equiparati all'atto di pignoramento determinando un effetto segregativo di tutto il patrimonio, con vincolo alla soddisfazione dei suoi creditori;

quanto alla richiesta di pronuncia della misura protettiva prevista dall'art. 14 quinquies, comma, 2 L.3/2012

- è stata chiesta la misura protettiva di cui all'art. 14 quinquies co. 2 della legge n. 3/2012 nel testo attualmente vigente;
- si ritiene che il provvedimento ex art. 14 quinquies, c.2 lett. b legge 3/12 di inibitoria e sospensione delle azioni esecutive e cautelari, nonché dell'acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione debba essere emesso con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14 novies;
- il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" è, infatti, frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione;

- per consentire alla norma una concreta applicazione, perseguendo lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.97 est Macripò);

quanto alla determinazione del patrimonio a disposizione dei creditori per la liquidazione:

- va considerato che la liquidazione del patrimonio, assimilabile al fallimento, prescinde da qualsivoglia proposta o programma liquidatorio indicato dal sovraindebitato;
- a differenza di quanto accade per l'accordo e per il piano, che il debitore "può proporre" (art. 7 c. 1 e 1 bis l. 3/2012), la liquidazione attiene a "tutti i suoi beni" e può essere unicamente richiesta dal debitore (art. 14 ter c.1 l. 3/2012);
- conseguentemente, l'accoglimento del ricorso comporta la necessità che tutti i beni nella disponibilità del debitore vengano consegnati al liquidatore, detratto quanto non compreso nella liquidazione a norma dell'art. 6, lett. b);
- ai fini della determinazione di tale importo, entrambi i debitori componenti il nucleo hanno allegato documentazione atta a provare: a) la composizione del nucleo familiare; b) le spese mensilmente necessarie per il mantenimento della famiglia; c) riepilogo degli ulteriori costi necessari per l'acquisto di alimenti e generi di prima necessità;
- sulla base di tali documenti, considerato altresì il fabbisogno di un nucleo familiare della composizione indicata secondo gli indici ISTAT ed il proporzionale obbligo di contribuzione di ciascun componente il nucleo), è possibile determinare la somma da sottrarre alla liquidazione in euro
  - 1.065 mensili per
  - 1.340,00 mensili per
 disponendo, invece, che vengano consegnate al liquidatore le somme eccedenti tale limite;

Ritenuto che:

- sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione familiare;
- sussistano i presupposti per l'accoglimento della misura protettiva proposta;
- ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., avuto riguardo alle esigenze di vita dei ricorrente e all'indice istat 2020 (pubblicato a giugno 2021) relativo ai consumi medi di una famiglia avente caratteristiche analoghe al nucleo in oggetto, deve essere escluso dall'attivo l'importo di euro :
  - 1.065 mensili per
  - 1.340,00 mensili per
- si rende necessario procedere alla nomina di un liquidatore che, tuttavia, dev'essere individuato in un soggetto diverso dal professionista OCC, pur titolare dei requisiti di legge;

visto l'art. 14 quinquies L. n. 3/2012;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione familiare dei beni di

e

, entrambi residenti in

nomina liquidatore il Rag.

dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dichiara la non opponibilità della cessione del quinto della pensione a favore di

., ora

dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati per estratto sul sito internet del Tribunale di Novara a cura del liquidatore;  
esclude dalla liquidazione l'importo netto mensile di euro:

- 1.065 mensili per
- 1.340,00 mensili per

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta. Si evidenzia che il presente decreto è equiparato ex lege al pignoramento, è titolo esecutivo per la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Novara, 13/08/2022

Il G.D.

dott.